




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2754

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*

(Conversione in legge del DL n. 201 del 2025)

N. 427 – 30 gennaio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2754

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*

(Conversione in legge del DL n. 201 del 2025)

N. 427 – 30 gennaio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI CESSIONI DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHÉ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE IN POSSESSO DI CITTADINI UCRAINI	- 4 -
ARTICOLO 2	- 8 -
SICUREZZA DEI GIORNALISTI <i>FREELANCE</i>	- 8 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2754
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti <i>freelance</i>
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Caiata (FDI), per la III Commissione Chiesa (FDI), per la IV Commissione
Commissioni competenti:	III (Affari esteri) e IV (Difesa)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*.

Il testo del provvedimento è composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite, III (Affari esteri) e IV (Difesa), che nel corso dell'esame vi hanno introdotto modificazioni con l'approvazione dell'emendamento 1.3 non corredato di relazione tecnica.

Il testo del provvedimento, come modificato dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente, si trova quindi ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini

Normativa vigente. La legge n. 185 del 1990 individua, in termini generali, alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare materiali d'armamento nonché i requisiti necessari per poter operare nel settore, fissando altresì le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi e le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Gli articoli 310 e 311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento militare-COM), disciplinano, rispettivamente, la cessione a titolo oneroso e gratuito di beni mobili da parte del Ministero della difesa.

In questo quadro, l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, prevede che, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine possa essere effettuata in deroga alla citata legge n. 185 del 1990 e ai predetti articoli 310 e 311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento militare-COM), con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile (commi 1 e 2).

Si prevede, altresì, al comma 3, che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, con cadenza almeno trimestrale, riferiscano alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dal medesimo articolo. Si rammenta che alla norma in riferimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda infine che le suddette cessioni sono sottoposte ad un meccanismo di parziale rimborso, da parte dell'Unione europea mediante i fondi dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility - EPF*), in favore degli Stati membri cedenti¹. Il suddetto Strumento è stato istituito nel marzo del 2021 con una dotazione di circa 5,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 ed è destinato a finanziare una serie di azioni esterne dell'UE (non finanziabili a valere sul bilancio comune) con implicazioni nel settore militare o della difesa.

Successivamente, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, il comma 2-*bis*, in base al quale le somme in entrata per effetto dei decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle

¹ A cui gli Stati membri che vi partecipano contribuiscono in proporzione al proprio prodotto interno lordo.

autorità governative dell'Ucraina, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Anche a tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Da ultimo, si rammenta che il comma 14 dell'articolo 13 della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025), analogamente a quanto già previsto dalle precedenti leggi di bilancio, ha autorizzato il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

La norma proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile² con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative ucraine, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, nei termini e con le modalità ivi stabilite (comma 1).

Si evidenzia che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 è stata precedentemente prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 185 del 2022, successivamente fino al 31 dicembre 2024 con il decreto-legge n. 200 del 2023, ed infine fino al 31 dicembre 2025 con il decreto-legge n. 200 del 2024. Ai summenzionati decreti-legge non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.

In attuazione dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 sono stati finora adottati dodici decreti (DM 2 marzo 2022, DM 22 aprile 2022, DM 10 maggio 2022, DM 26 luglio 2022, DM 7 ottobre 2022, DM 31 gennaio 2023, DM 23 maggio 2023, DM 19 dicembre 2023, DM 25 giugno 2024, il DM 12 dicembre 2024, il DM 10 aprile 2025 ed il DM 14 novembre 2025) che disciplinano la cessione a titolo non oneroso per la parte ricevente di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. L'entità di tali mezzi è individuata in documenti rispettivamente allegati agli stessi decreti ministeriali di cui viene, altresì, omessa la pubblicazione in quanto classificati. Ciascun decreto autorizza, inoltre, lo Stato maggiore della Difesa ad adottare le procedure più rapide per assicurare tempestivamente le attività di consegna.

Ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa dalle istituzioni europee³, si prevede, inoltre, che possano essere rinnovati, fino al 4 marzo 2027, a richiesta degli

² Il riferimento alla difesa civile è stato aggiunto dall'emendamento 1.3, che ha conseguentemente soppresso la parola "miliari" sia dalla rubrica dell'articolo 1 sia dal titolo del decreto-legge.

³ Secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

interessati, i permessi di soggiorno per protezione speciale⁴ in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022.

All'attuazione di quanto rappresentato si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, viene chiarito che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne le cessioni di materiale civile, viene, altresì, specificato, che le stesse avverranno con gli strumenti e le modalità previste dalla legge e nei limiti delle risorse già allocate a legislazione vigente per tali tipologie di cessioni

Infine, per quanto concerne il rinnovo dei permessi di soggiorno concessi per protezione speciale ai cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, la relazione tecnica riferisce che l'intervento – che impatta su una platea di potenziali beneficiari pari a 1.143 - non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le connesse attività svolte dalle strutture deputate a tale adempimento saranno sostenute con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi peraltro di attività istituzionale non dissimile da quella ordinariamente svolta per il rinnovo di altre tipologie di permessi di soggiorno.

Con riguardo ai costi connessi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico, viene precisato che gli utenti - cittadini ucraini - sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*vicies-ter* e *quater* del decreto-legge n. 7 del 2005. Il rinnovo del permesso di soggiorno comporta il pagamento, a carico del richiedente, delle spese di emissione del documento e dell'imposta di bollo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile⁵ alle autorità governative ucraine, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022.

⁴ Rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023.

⁵ Il riferimento alla difesa civile è stato aggiunto dall'emendamento 1.3, che ha conseguentemente soppresso la parola "miliari" sia dalla rubrica dell'articolo 1 sia dal titolo del decreto-legge.

Si prevede, inoltre, che possano essere rinnovati, fino al 4 marzo 2027, a richiesta degli interessati, i permessi di soggiorno per protezione speciale⁶ in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022. All'attuazione delle summenzionate misure si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riferimento alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, non si formulano osservazioni, preso atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che alla disposizione originaria e alle successive proroghe⁷, ivi compresa quella disposta da ultimo dal decreto-legge n. 200 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda, in proposito, che durante l'esame, in sede consultiva, da parte della V Commissione della Camera, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2022, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina (C. 761), nella seduta del 24 gennaio 2023, il rappresentante del Governo aveva affermato, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, che le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello «strumento militare» alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non riteneva, pertanto che potesse sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni. Prendendo atto di tale chiarimento la V Commissione aveva quindi deliberato un parere favorevole sul testo del provvedimento.

Si ricorda, altresì, che, da ultimo, analoga affermazione⁸, sempre in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, è stata effettuata dal rappresentante del Governo durante l'esame in sede consultiva, da parte della 5ª Commissione del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2024 concernente la proroga della cessione fino al 31 dicembre 2025, nella seduta del 17 gennaio 2025.

Anche in tale occasione, preso atto dei chiarimenti forniti, è stato deliberato un parere favorevole sul testo del provvedimento.

⁶ Rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023.

⁷ Si ricorda che tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 185 del 2022, successivamente fino al 31 dicembre 2024 con il decreto legge n. 200 del 2023 e infine fino al 31 dicembre 2025 con il decreto-legge n. 200 del 2024.

⁸ In tale occasione, con riferimento alle spese di trasporto, è stato altresì specificato che le stesse risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali e verranno sostenute nell'ambito di contratti già attivi.

Anche in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale, non si formulano osservazioni, tenuto conto che, come riferito dalla relazione tecnica, tale attività, stante l'esiguità della platea potenziale e i contributi a carico dei singoli richiedenti, può essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione del medesimo articolo 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione in commento.

ARTICOLO 2

Sicurezza dei giornalisti *freelance*

La norma prevede che i giornalisti iscritti al relativo Ordine che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato siano formati sui temi della sicurezza e abbiano adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico (comma 1).

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori⁹, viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2026, un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione di cui sopra.

Il contributo è concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È riconosciuto un contributo di 60.000 euro per singolo editore nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l'anno 2026 (comma 2).

Ai relativi oneri, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del

⁹ Di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 7 del 2015.

Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa i limiti di spesa per la concessione del contributo a valere sulle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. In particolare:

- ogni editore può accedere a un contributo massimo di 60.000 euro per le spese di assicurazione e formazione sostenute;
- l'onere totale per lo Stato è fissato entro il limite massimo di 600.000 euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame disciplina la formazione sulla sicurezza e la copertura assicurativa per i giornalisti *freelance* che operano in zone di conflitto, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026. Per tali finalità viene riconosciuto, per l'esercizio 2026, un contributo di 60.000 euro per singolo editore entro un limite massimo di complessivi 600.000 euro i cui oneri sono imputati a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo (*cf. infra*).

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che l'utilizzo delle risorse del citato Fondo unico, comporti una riduzione delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, posto che in tal caso gli oneri richiederebbero una compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione

digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo. In proposito, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una clausola di copertura finanziaria in senso stretto, nei termini di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ma provvede a individuare le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle quali potrà provvedersi ai predetti oneri.

Ciò posto, si rappresenta che il citato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, è iscritto sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva per l'anno 2026 di 266.119.452 euro¹⁰, ed è annualmente ripartito, con apposito decreto, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il predetto importo tiene conto, tra l'altro, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 734, della legge n. 199 del 2025, che ha rifinanziato, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, la quota del medesimo Fondo di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle diverse finalità di competenza di quest'ultima.

In tale quadro, si rammenta che la disciplina del Fondo, dettata dall'articolo 1 della menzionata legge n. 198 del 2016, prevede che in esso confluiscono:

- le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, da un lato, e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, dall'altro, che vengono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in base alle proporzioni esistenti tra le due predette destinazioni al momento dell'entrata in vigore della medesima legge n. 198 del 2016;
- una quota, per un importo pari a 110 milioni di euro annui, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;

¹⁰ Per i successivi anni del vigente triennio di bilancio, la dotazione complessiva del Fondo è pari a 217.709.452 euro per l'anno 2027 e a 223.409.452 euro per l'anno 2028.

- le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che operano nel mercato della pubblicità, da ripartire anch'esse al 50 per cento tra le due amministrazioni.

A titolo informativo, si segnala che, in base all'ultimo decreto disponibile di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, relativo all'esercizio finanziario 2025¹¹, su una dotazione complessiva del suddetto capitolo 2196 pari a 202.079.452 euro, sono state destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri risorse per 139.320.971 euro, la cui concreta individuazione è annualmente demandata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹².

Tali risorse sono quindi affluite, nel corso del medesimo esercizio finanziario 2025 e previo transito nel capitolo 2193 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo 489 del bilancio autonomo di quest'ultima¹³, sul quale - in attesa del decreto di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria relativo all'esercizio finanziario 2026 - risultano al momento stanziati per l'anno 2026 risorse pari a euro 46.027.500¹⁴.

Queste ultime consistono, ragionevolmente, nelle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, che, come sopra evidenziato, sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

¹¹ Si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2025, disponibile al seguente indirizzo *internet*: https://informazioneeditoria.gov.it/media/k3nbdlqh/dpcm_fondo_unico_pluralismo_2025_19-giugno_2025_firmato-1-signed-2.pdf.

¹² Si veda in proposito, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, disponibile al seguente indirizzo *internet*: <https://informazioneeditoria.gov.it/media/ufxf3x2w/dpcm-ripartizione-risorse-fondo-pluralismo-2025-signed-3.pdf>.

¹³ Denominato "Somme per gli interventi a favore dell'editoria da stabilire ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016".

¹⁴ Si veda, in tal senso, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025. Per i successivi anni del vigente bilancio triennale, lo stanziamento è pari a 46.027.500 euro per l'anno 2027 e a 47.227.500 euro per l'anno 2028.

Tutto ciò considerato, nel rinviare a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che la dotazione del suddetto capitolo 489 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri appare congrua rispetto agli oneri da sostenere, anche tenuto conto che tale dotazione sarà integrata con le risorse destinate in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della ripartizione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Si ritiene, tuttavia, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul medesimo capitolo.